

REPERTORIO N. 30

fasc. 1.6.1/8/2018

CONVENZIONE REP. N. 20/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI (INVERNALI ED ESTIVI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEL FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI APPARTENENTI AD AMMINISTRAZIONE/ENTI NON SANITARI SITI NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA - CIG 7447541142 – INTEGRAZIONE PER ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106, C. 12, DEL D.LGS. 50/2016.

Oggi, nove ottobre nell'anno duemiladiciannove (09/10/2019) alle ore 9,30, nella sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni n. 13, avanti a me Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale Rogante della Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente ed avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato, si sono personalmente costituiti i Signori:

- Dott. Giacomo Capuzzimati, nato a Grottaglie (TA) il 02/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna - Via Zamboni, 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente (C.F./P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, nonché 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. 56439/2019 del 27/9/2019;

- dr. Giuseppe Cremonesi, nato a Leno (BS) il 23/02/1956, il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità di legale rappresentante, in nome e per conto

di CONSORZIO INNOVA Soc. Cooperativa con sede legale a Bologna – via G.

Papini n. 18, (C.F. e P.I. 03539261200) e domiciliato per la carica presso la sede

della ditta stessa, capogruppo del raggruppamento costituito anche dalle seguenti

imprese mandanti:

- 1) Rekeep spa (dal 2/7/2018 nuova denominazione di Manutencoop Facility Management spa), con sede legale in Via Ubaldo Poli 4, Zola Predosa, - Bologna, C.F. e P.IVA 02402671206;

- 2) Gesta Spa con sede legale in via Rochdale 5 - Reggio nell'Emilia (RE), C.F. e P.IVA 09336350153;

(il mandato collettivo speciale REP n. 1731 - raccolta n. 1275 del 25/09/2018, autenticato dal dott. Luca Guglielmino, Notaio in Pianoro, risulta in atti al fascicolo 1.6.1/8/2018).

Le parti, come sopra costituite, che nel contesto del presente atto verranno chiamate per brevità, rispettivamente, anche “Soggetto aggregatore/SA” e “Fornitore/Raggruppamento”

PREMESSO CHE

1. Con atto Rep. 20/2018 è stata stipulata con il Fornitore la convenzione relativa all'appalto in oggetto, per un importo complessivo di € 55.000.000,00 oneri per la sicurezza e IVA esclusi, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 788 del 3.08.2018 PG 44137/2018;

2. già nel disciplinare di gara e, successivamente, all'art. 3, comma 3, della citata convenzione il Soggetto aggregatore si era riservato la facoltà, nel caso in cui prima della sua scadenza (17/10/2021), anche prorogata, si esaurisse l'importo massimo spendibile, di esercitare agli stessi patti e condizioni, l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara, di cui all'art. 106,

comma 12, del Codice;

3. poichè l'importo di cui sopra è in via di esaurimento, per consentire l'adesione ad altri enti/amministrazioni che hanno presentato la RPF e/o che comunque sono interessati, con determinazione dirigenziale P.G. 56439/2019 del 27/09/2019 è stata autorizzata l'estensione della citata convenzione per un importo complessivo di € 11.000.000,00, oneri per la sicurezza pari a € 35.000,00 e IVA esclusi, che non eccede la soglia del 20% del valore iniziale del contratto, agli stessi patti e condizioni, previa verifica circa il mantenimento in capo al RTI aggiudicatario del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (come da autocertificazione acquisita in data 12/9/2019, DURC in data 20/9/2019 e riferimento istruttorio PG n. 56057/2019), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo;

4. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile originario di € 55.000.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, incrementato come da citata determina dirigenziale del 27/9/2019, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla Convenzione Rep. n. 20/2018 e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi unitari stabiliti;

5. il Fornitore, ai fini della stipula, ha presentato la garanzia definitiva per l'importo relativo al quinto d'obbligo;

6. dalla presente integrazione non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa riguarda unicamente l'incremento dell'importo massimo spendibile, restando invece i soggetti legittimati ad aderire, la disciplina del relativo *iter* di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione dei

relativi OF disciplinati dalla citata convenzione Rep. 20/2018;

7. altresì la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti, che parimenti potranno essere considerate responsabili unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna delle stesse emessi;

8. la presente integrazione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato, il Disciplinare, il Bando di Gara e relativi allegati, nonché l'accordo per il trattamento di dati personali sottoscritto tra le parti in data 17/10/2018, PG n. 56701/2018, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente Convenzione ha ad oggetto l'incremento di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo massimo spendibile relativamente all'affidamento al Fornitore del servizio energia, servizio gestione e manutenzione impianti termici (invernali ed estivi) degli edifici scolastici e delle sedi istituzionali di cui alla citata convenzione Rep. n. 20/2018, restando fermi tutti gli altri patti e condizioni in essere che si intendono qui espressamente ed integralmente richiamati.

Art. 3 - Valore della Convenzione

1. L'importo dell'integrazione alla convenzione è pari a Euro 11.000.000,00=, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in complessivi € 35.000,00, ed esclusa l'I.V.A.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza del massimale come incrementato, pari dunque complessivamente a € 66.000.000,00, oneri per la sicurezza e I.V.A esclusi.

3. La stipula della presente convenzione integrativa non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente al sopracitato obbligo del Fornitore.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. Per effetto dell'incremento di cui in oggetto resta ferma la durata dell'affidamento al Fornitore, che scadrà quindi al 17/10/2021 (trentasei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione originaria Rep. 20/2018, eventualmente prorogata fino a un massimo di dodici mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito).

Art. 5 - Garanzia definitiva

1.A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della presente integrazione e dei relativi OF/OAF il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 05/09/2019 da Reale Mutua - agenzia Bologna San Felice avente n. 2018/50/2487218 di importo pari ad Euro 440.000,00= (quattrocentoquarantamila/00), in favore del S.A. e delle Amministrazioni Contraenti. Si rimanda al contenuto dell'art. 21 della Convenzione Rep. n. 20/2018 che si intende qui espressamente ed integralmente richiamato.

Art. 6 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente convenzione, a precisazione della precedente, le parti

danno atto che la Sig.ra MIRNA GOZZI riveste il ruolo di Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, Referente nei confronti del SA, mentre il raggruppamento designerà di volta in volta un Responsabile di Servizio per ciascun OF emesso dalle/dai singole/i Amministrazioni/Enti.

Art. 7 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 8 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa con firma digitale ed è soggetta a registrazione.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di rogito, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative alla presente convenzione sono state versate come da documentazione in atti al PG 58024/2019.

Art. 9 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al

presente atto non può aver luogo che per iscritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Clausole vessatorie

Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 7 (Foro competente) e 8 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

La presente convenzione, formata e stipulata in modalità digitale, è stata redatta da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 6 pagine e 16 righe della 7 a video.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città Metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città Metropolitana di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera s), e 3, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.

SOGGETTO AGGREGATORE: il Direttore generale Dott. Giacomo Capuzzimati

FORNITORE: il legale rappresentante Dr. Giuseppe Cremonesi

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Roberto Finardi

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.